

**BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI  
E  
DISCIPLINA DEGLI APPALTI**

**Dott. Giovanni Squitieri  
Amministratore Delegato SIAP**

**Genova 21 luglio 2009**

**Secondo il VI° Prontuario delle Bonifiche pubblicato da *Ambiente&Sicurezza* de *Il Sole24ore* “si può stimare che il fatturato per bonifiche realizzato nel 2007 in Italia sia pari a 3.200 milioni di euro”.**

**Il settore delle bonifiche dei siti contaminati ha ormai acquisito rilevanza strategica non solo per gli evidenti profili di tutela e risanamento ambientale, ma anche sotto il profilo economico-produttivo**

**Sono almeno tre le Parti del Codice dell’Ambiente che hanno un diretto impatto sulla materia dei contratti pubblici regolata dal D.Lgs. n. 163/2006: la Parte II dedicata alle procedure di VIA, VAS, IPPC; la Parte III per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato; la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti e bonifiche.**

**A sua volta il Codice Appalti fa specifico riferimento alla normativa ambientale in primo luogo per gli aspetti relativi alle procedure di VIA, VAS e IPPC per quanto riguarda sia la progettazione “ordinaria” sia quella relativa alle infrastrutture strategiche ed alle grandi opere.**

**Nonostante una parte significativa delle risorse finanziarie utilizzate per le bonifiche vengano attribuite attraverso gare di appalto, sino ad oggi la normativa relativa agli appalti pubblici non ha tenuto quasi mai conto di questa specificità.**

**L'applicabilità del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pensato specificamente per gli appalti "ordinari", risulta di estrema complessità per appalti aventi ad oggetto la realizzazione di interventi ambientali da realizzare spesso in situazioni di criticità ed emergenza.**

**Il legislatore, nazionale e comunitario, ha definito «appalti pubblici di lavori» gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, intendendo per «lavori» "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere".**

**Tale definizione non ricomprende, evidentemente, gli interventi ambientali e costringe l'Amministrazione aggiudicatrice ad adottare, con un notevole sforzo interpretativo, la seconda macrocategoria prevista dal legislatore: i «servizi».**

**E' praticamente impossibile redigere una progettazione che nei lavori pubblici si articola, nel rispetto di rigidi vincoli, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in "preliminare", "definitiva" ed "esecutiva".**

**Le norme in materia ambientale e di bonifica prevedono espressamente, infatti, una verifica dello stato quali- quantitativo del sito mediante metodi presuntivi in fase di progettazione e, in fase esecutiva, una verifica continua di tale stato.**

**Le situazioni di incertezza connesse alle caratteristiche proprie di un sito inquinato determinano a loro volta "incertezze" nella fase operativa non attribuibili ad una errata progettazione**

**Ma la stessa progettazione assume per la normativa sui contratti pubblici una specifica rilevanza e diventa vincolante, anche nell'ottica di tutelare la par condicio tra i partecipanti alla gara e di garantire l'attività di chi quella gara vince.**

**Anche recenti sviluppi non sembrano invertire la tendenza a questa "incomunicabilità" tra le due normative che, invece, viene accentuata in quanto prese in esame esclusivamente sotto un unico punto di vista.**



**Tra i diversi esempi possibili, l'istituto dell'avvalimento, di cui il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti ha ulteriormente esteso l'ambito di applicabilità.**

**Comprensibile se valutato nell'ambito di un rapporto di holding societaria e per requisiti tecnici generici, può invece essere foriero di complicazioni se collegato ad una specifica tipologia di attività come la gestione dei rifiuti.**

**Per tutto questo, da operatori pubblici del settore, riteniamo indispensabile che la problematica della “incomunicabilità” tra le due normative venga affrontata nelle sedi opportune al fine di individuare una serie di possibili soluzioni che consentano di coordinare ed adeguare la vigente normativa sugli appalti pubblici a quella più specificatamente dedicata alla tutela dell’ambiente e della salute umana, garantendo nel contempo la tutela di quei diritti e di quei principi generali a cui le due normative si ispirano.**